



**COMUNE DI RUFFANO**  
**PROVINCIA DI LECCE**

ORIGINALE

**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

**N° 4 del 30-03-2019**

**Oggetto: REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)**

L'anno duemiladiciannove il giorno trenta del mese di marzo alle ore 11:10, nella sala delle adunanze consiliari della sede comunale, si è riunito il Consiglio Comunale, legalmente convocato, a norma di legge, in sessione Straordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

<b>Cavallo Antonio Rocco</b>	<b>P</b>	<b>Caroppo Giorgetta</b>	<b>A</b>
<b>De Vitis Francesco</b>	<b>P</b>	<b>Orlando Maria Rosaria</b>	<b>P</b>
<b>Bruno Angela Rita</b>	<b>P</b>	<b>Cantoro Massimo</b>	<b>P</b>
<b>Daniele Pamela</b>	<b>P</b>	<b>Orlando Lucia</b>	<b>P</b>
<b>Sparascio Claudio</b>	<b>P</b>	<b>Fiorito Luigi Nicola</b>	<b>A</b>
<b>Rizzello Vittoria</b>	<b>P</b>	<b>Rizzello Francesco</b>	<b>A</b>
<b>Vincenti Grazia</b>	<b>P</b>		

ne risultano presenti n. 10 e assenti n. 3.

Assume la presidenza il Signor Rizzello Vittoria in qualità di Presidente assistito dal Segretario Generale Dott.Ssa Olivieri Marialuisa.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti alla trattazione dell'argomento in oggetto.

Il Presidente introduce l'argomento posto all'ordine del giorno.

I Consiglieri Orlando Maria Rosaria, Cantoro Massimo e Orlando Lucia propongono di emendare l'art. 35 e 37 bis del regolamento IUC nel modo seguente:

- **Emendamento n. 1** Il capo 2.1 da sostituire con: “ Esenzione totale della tariffa fissa e variabile, per le abitazioni occupate da nuclei familiari in cui sono presenti una o più persone con disabilità o handicap individuato e certificato dalle competenti autorità sanitarie, ai sensi della Legge 104/1992, a condizione che gli stessi non siano ricoverati in istituti”;
  
- **Emendamento n. 2** Il capo 2.1 secondo comma, soppressione proposta di modifica da sostituire con: “ La tariffa fissa e variabile è ridotta in misura del 30% per le abitazioni occupate da nuclei familiari in cui sono presenti invalidi civili di minore età, con riconoscimento di invalidità civile al 100%, a condizione che gli stessi non siano ricoverati in istituti (collegato ISEE come da proposta)”;
  
- **Emendamento n. 3** Il capo 2.1 penultimo comma, da sostituire con: “ Certificazione rilasciata da competente autorità che attesti i requisiti previsti dalla Legge 104/92, in originale o in copia conforme all'originale”;

- **Emendamento n. 4** Art.37 bis Bed & Breakfast e Case Vacanza. Sostituzione ultimo periodo della proposta di modifica, con il seguente :“ Ai fini della determinazione della tariffa, il numero degli occupanti viene quantificato in 1 (uno) per l’intero anno”;

A seguito degli interventi riportati nell’allegato resoconto stenotipistico, il Presidente pone ai voti gli emendamenti.

Viene posto ai voti l’emendamento n. 1

Presenti e votanti n. 10

Voti favorevoli n. 3 (Orlando Maria Rosaria, Cantoro Massimo e Orlando Lucia), voti contrari n. 7.

L’emendamento non viene approvato.

Viene posto ai voti l’emendamento n. 2

Presenti e votanti n. 10

Voti favorevoli n. 3 (Orlando Maria Rosaria, Cantoro Massimo e Orlando Lucia), voti contrari n. 7.

L’emendamento non viene approvato.

Viene posto ai voti l’emendamento n. 3

Presenti e votanti n. 10

Voti favorevoli n. 3 (Orlando Maria Rosaria, Cantoro Massimo e Orlando Lucia), voti contrari n. 7.

L'emendamento non viene approvato.

Viene posto ai voti l'emendamento n. 4

Presenti e votanti n. 10

Voti favorevoli n. 3 (Orlando Maria Rosaria, Cantoro Massimo e Orlando Lucia), voti contrari n. 7.

L'emendamento non viene approvato.

## **ILCONSIGLIO COMUNALE**

### **PREMESSO CHE:**

- l'art.1, comma 639 e ss. della legge 27 dicembre 2013 n. 147 ha istituito con decorrenza dal primo gennaio 2014 la nuova Imposta Unica Comunale (I.U.C.), costituita da tre componenti: l'IMU (Imposta Municipale Propria) la TARI (Tassa sui Rifiuti) e la TASI (Tributo per i Servizi Indivisibili) aventi ognuna una propria disciplina ed autonomia applicativa;
- i commi dal 641 al 705 dell'articolo 1 della citata legge n.147 del 2013 e ss. mm. e ii. dettano, tra l'altro, la disciplina del nuovo tributo definendo, in particolare, il soggetto attivo e i soggetti passivi, le fattispecie oggetto di tassazione e quelle escluse, la commisurazione e la determinazione della tariffa del tributo, le agevolazioni, gli adempimenti a carico del contribuente e, in generale, condizioni, modalità e obblighi strumentali per l'applicazione del tributo;

DELIBERA DI CONSIGLIO n.4 del 30-03-2019 Comune di Ruffano

- in particolare, il comma 682 dell'articolo 1 della legge n.147 del 2013 stabilisce che, con Regolamento da adottarsi ai sensi dell'articolo 52 del decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il Comune determina la disciplina per l'applicazione del tributo, concernente tra l'altro i criteri di determinazione della tariffa, la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti, la disciplina delle riduzioni tariffarie, la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;

**RILEVATO CHE:**

- l'articolo 1, comma 660, della legge n.147 del 2013 ha previsto che i Comuni possano introdurre ulteriori riduzioni ed esenzioni, diverse da quelle previste dalle lettere da a) ad e) del comma 659 della medesima legge;
- l'articolo 1, comma 660, della legge n. 147 del 2013, come modificato dal Decreto Legge 6 marzo 2014, n. 16, prevede che la copertura delle suddette ulteriori agevolazioni, può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa;

**VISTO** l'art. 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 446/97 i quali stabiliscono che: *“Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli*

*adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti. I regolamenti sono approvati con deliberazione del comune e della provincia non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione e non hanno effetto prima del 1 gennaio dell'anno successivo (...)*”;

**DATO ATTO CHE** l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448, prevede che: *“Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”*;

**VISTO** il Decreto del Ministero dell'Interno del 25/01/2019 con il quale è stato prorogato al 31/03/2019 il termine di approvazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'anno 2019;

**CONSIDERATO** che l'art. 52 del D. Lgs. 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell'ente in materia di entrate, è applicabile, a norma dell'art. 14, comma 45, del D.L. 201/2011, anche alla tassa sui rifiuti (TARI);

**DATO ATTO** che con deliberazione consiliare n. 5 del 27 marzo 2018, è stato approvato il nuovo regolamento per la disciplina dell'imposta unica comunale (IUC) – componente tributo

per la gestione dei rifiuti (TARI), previsto dal comma 682 della legge 27.12.2013, n. 147 e ss.mm. e ii.;

**RILEVATA** la necessità di apportare alcune modifiche e integrazioni al predetto regolamento, da un lato per superare alcune problematiche a favore di una maggiore operatività della disciplina regolamentare, dall'altro al fine di rendere maggiormente fruibili le agevolazioni previste a favore di soggetti affetti da disabilità riconosciuta ai sensi dell'art.3, comma 3, della Legge n.104/1992.

**RITENUTO OPPORTUNO**, in particolare, intervenire in relazione ai seguenti articoli del regolamento in oggetto:

1. Modifica dell'art.35 "Riduzioni per le utenze domestiche", al fine di:
  - introdurre la riduzione della Tari, nella misura del 30%, sia nella parte fissa che in quella variabile, per le abitazioni occupate da nuclei familiari in cui sono presenti una o più persone di minore età con disabilità o handicap grave individuato e certificato dalle competenti autorità sanitarie locali ai sensi della Legge 104/1992 e invalidi civili di minore età con riconoscimento di invalidità civile al 100 per cento, e a condizione che gli stessi non siano ricoverati in Istituti;
  - di ridefinire i requisiti per l'accesso alla riduzione della tari, nella misura del 30% sia nella parte fissa che in quella variabile, per le abitazioni occupate da nuclei familiari in cui sono presenti persone portatrici di handicap, con riduzione del 100% della capacità lavorativa, ai sensi dell'art.3 comma 3 della Legge 104/1992 a condizione che non siano ricoverate in Istituti e non abbiano un reddito ISEE superiore a euro 10.600,00.

Le domande dovranno essere presentate entro il 31 gennaio, tuttavia, per l'anno in corso le istanze con la documentazione richiesta potranno essere presentate all'Ufficio tributi dal 08 aprile al 10 maggio, al fine poter godere del beneficio per l'anno 2019.

Tali riduzioni sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune.

2. Modifica dell'art. 35 "Riduzioni tariffarie", si elimina la riduzione del 30% della Tari per B&B, case vacanza ed affittacamere adibiti a uso stagionale o non continuativo, ma ricorrente, purché non superiore a 183 giorni nell'anno solare;
3. Modifica art. 37 bis " Bed & Brekfast e case vacanza" al fine di quantificare il numero degli occupanti per la determinazione della tariffa in 4 (quattro) componenti e non in sei come previsto in precedenza.

**DATO ATTO** che per effetto delle predette modifiche, il regolamento IUC, che si allega alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, assume nuova stesura con efficacia dal 01/01/2019, così come previsto dall'art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001;

**VISTI:**

- l'art.1 commi 639 e ss. della Legge 147/13 e ss.mm.ii., tra cui il D.L.16/14 del 06/03/14 e la relativa legge di conversione con modifiche (legge 68/14);
- il DPR 158/99;

- gli articoli 52 del D.Lgs.446/97 e art.7 del D.Lgs.267/2000 in tema di potestà regolamentare del Comune;

**VISTI:**

- i pareri favorevoli rilasciati, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss. mm. e ii., in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espresso dal Responsabile dell'Area Risorse Finanziarie;
- il parere favorevole rilasciato dal Revisore, ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss. mm. e ii., prot.n. 5230 del 26/03/2019;

**VISTA** l'opportunità di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267 del 18/08/2000 - al fine di consentire gli adempimenti conseguenti;

Visto l'art. 42 del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 e ss. mm. e ii.;

Presenti e votanti n. 10;

Con voti favorevoli n. 7 e astenuti n. 3 (Orlando Maria Rosaria, Cantoro e Orlando Lucia)

**DELIBERA**

**DI APPROVARE** le modifiche al "Regolamento della Tassa sui rifiuti (T.A.R.I.) quale componente dell'Imposta Unica Comunale (I.U.C.) di cui all'art.1 comma 639 e ss. L.147/13 e ss.mm.ii." approvato con deliberazione consiliare 5 del 27 marzo 2018 e ss. mm. e ii.;

**DI DARE ATTO** che, per le motivazioni espresse in premessa, la predetta modifica al citato Regolamento avrà efficacia a decorrere dal 01/01/2019 così come previsto dall'art. 53,

comma 16, della Legge n. 388/2000, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001.

**DI STABILIRE** che i suddetti regolamenti dovranno essere trasmessi al Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi di quanto disposto dall'art. 13, comma 13 bis D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, in L. 22 dicembre 2011 n. 214;

**DI PUBBLICARE** la presente deliberazione sul sito web istituzionale del Comune di Ruffano ai sensi di quanto disposto dal D.Lgs 14/03/2013, n.33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

**DI DICHIARARE** il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.Lgs. n.267/2000, con. voti favorevoli n. 7 e astenuti n. 3 (Orlando Maria Rosaria, Cantoro e Orlando Lucia).

Il Responsabile dell'attività istruttoria

Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

Il Presidente  
Rizzello Vittoria

Il Segretario Generale  
Dott.Ssa Olivieri Marialuisa

---